

COMUNE DI VALTOURNENCHE



COMMUNE DE VALTOURNENCHE

*Valle d'Aosta*

*Vallée d'Aoste*

*Ufficio Ragioneria*

## **PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE**

(Piano di razionalizzazione delle partecipazioni comunali  
ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175)

## **Indice**

### **I Introduzione generale**

1. Premessa
2. Revisione straordinaria e piano operativo
3. Scadenze per l'anno 2018
4. Finalità istituzionali

### **II Le partecipazioni dell'ente**

1. Le partecipazioni societarie
2. Altre partecipazioni e associazionismo

### **III Il Piano operativo di razionalizzazione**

1. Consorzio degli Enti Locali della Valle d'Aosta Soc Coop
2. IN.VA. SPA.
3. Cervino S.p.A.

## I. INTRODUZIONE GENERALE

### 1. Premessa

Dopo il “*Piano Cottarelli*”, il documento dell’agosto 2014 con il quale l’allora commissario straordinario alla *spending review* auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l’avvio un “*processo di razionalizzazione*” che possa produrre risultati già entro fine 2015.

Il comma 611 della legge 190/2014 ha imposto agli enti locali di avviare un “*processo di razionalizzazione*” delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette allo scopo di assicurare il “*coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell’azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato*”. Lo stesso comma 611 ha indicato i criteri generali cui ispirare il *processo di razionalizzazione*”:

- a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

L’8 settembre 2016, in Gazzetta Ufficiale n. 210, è stato pubblicato il decreto legislativo 19 agosto 2016 n.175, recante “**Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica**”. In conformità ai principi ed ai criteri direttivi stabiliti dalla legge delega n. 124/2015, il provvedimento in esame attua un coordinamento tra le diverse e numerose disposizioni che si sono succedute nel tempo in materia di società a partecipazione pubblica.

Il comma 2 dell’art 20 del TU individua i nuovi criteri cui attenersi per avviare il *processo di razionalizzazione*”:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all’art. 4 del Dlgs175/2016;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d’interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all’articolo 4.

## 2. Revisione straordinaria e piano operativo attuata nel settembre 2017.

Il comma 612 della legge 190/2014 prevedeva che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, definissero e approvassero, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni.

L'art. 24 del d.lgs. 175/2016 prevedeva che ciascuna pubblica amministrazione effettuasse, con provvedimento motivato, la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla medesima data di entrata in vigore del decreto, ossia 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate, in quanto non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2 o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, sono alienate o sono oggetto delle misure di cui all'articolo 20 commi 1 e 2.

Pertanto le condizioni per il mantenimento delle partecipazioni sono previste dall'art. 4.

- Vincolo di scopo istituzionale previsto dall'art. 4. Riprendendo quanto già sancito dall'art. 3 comma 27 della legge n. 244/2007, (finanziaria 2008) la disposizione dispone che le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, detenere partecipazioni acquisire o mantenere società aventi ad oggetto attività di produzioni di beni e servizi non strettamente necessarie alle proprie finalità istituzionali.
- Fermo restando quanto detto, il comma 2, prevede espressamente che le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società ovvero mantenere o acquisire partecipazioni solo per le sotto elencate attività:
  - a. **produzione di un SIG**, inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi stessi;
  - b. **progettazione e realizzazione di un'opera in base ad un accordo di programma fra PP.AA.** e, ove opportuno attraverso la costituzione di una società pubblica di progetto, senza scopo di lucro, anche consortile, partecipata dai soggetti aggiudicatori e dagli altri soggetti pubblici interessati (art. 193 del d.lgs. n. 50/2016, c.d. nuovo codice appalti);
  - c. **realizzazione e gestione di un'opera pubblica o di un SIG** mediante la costituzione di società mista, avente ad oggetto esclusivo l'attività inerente l'appalto o la concessione, con imprenditore privato selezionato mediante procedura ad evidenza pubblica a c.d. doppio oggetto (sottoscrizione o acquisto partecipazione quote societarie da parte del privato e contestuale affidamento del contratto di appalto o concessione), avente quota di partecipazione non inferiore al 30% del capitale;
  - d. **autoproduzione di beni e servizi strumentali all'ente o enti pubblici partecipanti;**
  - e. **servizi di committenza**, incluse quelle ausiliarie, a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni dello Stato; enti pubblici territoriali; altri enti pubblici non economici; organismi di diritto pubblico; associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti (art. 3, c.1, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016).

Ulteriori possibilità sono disciplinate dall'art 4 commi dal 3 al 9-bis.

Il provvedimento ricognitivo di cui al comma 2 dell'art 24 del d.lgs. 175/2016 costituisce **aggiornamento al piano operativo di razionalizzazione** ed è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti oltre che pubblicato nel sito internet dell'amministrazione.

Il Comune di Valtournenche con deliberazione della Giunta Comunale n. 38 del 22 aprile 2015 ha approvato, a sensi dell'art. 1 comma 612 della legge 190/2014, il Piano operativo di razionalizzazione delle partecipate.

Fermo quanto previsto dall'art 24 comma 1 le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, entro il 31 dicembre di ogni anno, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle

società come da art. 20 D.Lgs 175/2016, proponendo un piano di razionalizzazione.

La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del “decreto trasparenza” (d.lgs. 33/2013). Pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l’istituto dell’accesso civico.

I sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “in relazione ai rispettivi ambiti di competenza”, entro il 31 dicembre dell’anno successivo (art. 20 co 4 Dlgs 175/2016), hanno l’onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti.

Anche tale relazione “a consuntivo” deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata.

La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del “decreto trasparenza” (d.lgs. 33/2013).

È di tutta evidenza che l’organo deputato ad approvare tali documenti per gli enti locali è il consiglio comunale. Lo si evince dal combinato disposto dell’art. 21, comma 3, della L.r. 7 dicembre 1998, n. 54 e dalla lettera d) del terzo comma dell’articolo 12 dello Statuto comunale il quale conferisce al Consiglio competenza esclusiva in materia di “partecipazione dell’ente locale a società di capitali”.

A seguito della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 147 del 26 giugno 2017 del decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100, che ha apportato importanti modifiche al testo del d.lgs. 175/2016 (testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), il Comune di Valtournenche ha approvato, il 27 settembre 2017, il piano di ricognizione straordinaria delle partecipazioni dirette e indirette possedute.

Di conseguenza, entro il 31 gennaio 2018, il Comune di Valtournenche ha effettuato, mediante l’applicativo “Partecipazioni” del portale del Dipartimento del Tesoro (art. 17, commi 3 e 4, del d.l. 90/2014), il censimento delle partecipazioni per l’anno 2016. A tal riguardo, come di consueto, gli enti hanno dovuto comunicare le informazioni relative:

- alle partecipazioni, dirette e indirette, detenute al 31 dicembre 2016 in società ed enti;
- ai rappresentanti dell’Amministrazione in carica negli organi di governo di società ed enti nel corso del 2016.

La comunicazione dei dati attraverso l’applicativo ha consentito di assolvere contestualmente agli obblighi informativi nei confronti della Corte dei conti.

### **3. Scadenze per l’anno 2018**

Dall’anno 2018 in poi, entro il 31 dicembre di ogni anno, gli Enti locali devono approvare il piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche.

In caso di adozione del piano di razionalizzazione, gli Enti locali devono, entro il 31 dicembre dell’anno successivo, procedere all’approvazione della relazione sull’attuazione del piano.

Nel caso in cui il piano di razionalizzazione preveda l’alienazione per una o più società, qualora tali partecipazioni non vengano alienate entro un anno dalla ricognizione, il socio pubblico non potrà più esercitare i propri diritti sociali nei confronti della società, fatti salvi, in ogni caso, gli atti di esercizio dei diritti sociali precedenti a tale data.

Il presente piano operativo dovrà essere attuato attraverso provvedimenti del Consiglio Comunale che potranno prevedere cessioni, scioglimenti, accorpamenti e fusioni, ai sensi del D.lgs. 175/2016.

#### **4. Finalità istituzionali**

L'art 4 co 1 del decreto legislativo 175/2016 conserva i vincoli posti precedentemente e reca il divieto generale di *“costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società”*.


È sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.

L'acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere autorizzate dall'organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

## II. LE PARTECIPAZIONI DELL'ENTE -Ricognizione alla data del 31 dicembre 2017

### 1. Le partecipazioni societarie

Il comune di Valtournenche, come si evince anche dai dati pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente" alla voce "Enti controllati", ad oggi detiene le seguenti partecipazioni:



SOCIETÀ PARTECIPATA	C.F./ P.IVA	QUOTE DETENUTE	PARTECIPAZIONE	
			VALORE NOMINALE	PERCENTUALE
CELVA (Consorzio degli Enti Locali della Valle d'Aosta) s.c.r.l.	80005650074	1	€ 51,65	1,19%
IN.VA S.p.a.	00521690073	500	€ 1,00	0,0098%
Cervino S.p.A.	00041720079			3,12%
Società sportiva dilettanistica Golf Club del Cervino S.P.A.	01082040070	200	€ 300,00	39%

Dette partecipazioni sono il risultato di quanto sotto riportato:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 27/06/2014 recante ad oggetto "Presenza d'atto della rinuncia all'adesione all'aumento di capitale sociale di Idroelettrica s.c.r.l." – esecutiva ai sensi di legge si stabiliva di non aderire, per le motivazioni di fatto e di diritto, all'aumento di capitale sociale deliberato dall'assemblea dei soci di e, per l'effetto, conseguente cessazione della qualità di socio in capo al Comune di Valtournenche;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 07/05/2013 recante ad oggetto "Adesione alla società per azioni IN.VA. S.p.A. mediante acquisto di quote azionarie" – esecutiva ai sensi di legge, si stabiliva di aderire alla società per azioni IN.VA. S.p.A. mediante acquisto di n. 500 quote societarie del valore nominale di euro 1,00 (uno/00) ciascuna, pari ad un importo complessivo di € 500,00.

## **2. Altre partecipazioni e associazionismo**

Per completezza di informazione, si evidenzia che il comune di Arvier fa parte dell'Unité des Communes Valdôtaines Mont-Cervin che raggruppa i Comuni di Antey-Saint-André, Chambave, Chamois, Châtillon, La Magdeleine, Pontey, Saint-Denis, Saint-Vincent, Torgnon, Valtournenche e Verrayes.

Si precisa che la partecipazione del Comune di Valtournenche alla suddetta associazione, si configura quale "forma associativa" di cui al capo I e II del Titolo I (Forme di collaborazione) della parte IV della legge regionale n. 54 /1998 e successive modificazioni e pertanto non è oggetto del presente Piano.

### III. PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE

#### 1. Consorzio degli Enti Locali della Valle d'Aosta Soc. Coop.

Il CELVA (Consorzio degli Enti Locali Valle d'Aosta) è una società cooperativa a totale partecipazione pubblica, della quale fanno parte necessariamente i rappresentanti dei 74 Comuni della Valle d'Aosta, quelli delle 8 Unités de Communes Valdôtaines e quelli del consorzio BIM (Bacino Imbrifero Montano).

Il CELVA, quale organismo strumentale del CPEL (Consiglio Permanente Enti Locali), a sua volta organismo di rappresentanza delle autonomie della Valle d'Aosta, istituito con la legge regionale n. 54/1998 agli artt. 60 e seguenti, viene utilizzato dal Consiglio stesso per espletare talune funzioni a livello locale, quali il supporto amministrativo e logistico per le funzioni e le competenze attribuite al CPEL dalla citata legge regionale n. 54/1998, nonché il supporto amministrativo e logistico per le funzioni di amministrazione attiva attribuite al medesimo da specifiche leggi e norme regionali, secondo quanto stabilito dalla Convenzione stipulata tra i due enti.

Considerati rispettivamente l'attività mutualistica della cooperativa, così come definita al comma 1 dell'art. 5 dello Statuto del CELVA, nonché i requisiti e gli interessi dei soci, il CELVA nello specifico:

- a) presta ai soci ogni forma di assistenza e consulenza, anche attraverso servizi, con particolare riguardo al settore contrattuale, amministrativo, contabile, legale, sindacale, organizzativo, economico e tecnico;
- b) attua le iniziative e compie le operazioni atte a favorire l'ottimale assetto organizzativo degli enti soci, operando nei rapporti con enti e istituti sia pubblici sia privati, promuovendo in particolare opportune iniziative legislative per il loro sostegno e sviluppo;
- c) promuove la formazione, la qualificazione e l'aggiornamento professionale degli Amministratori e dei dipendenti degli enti soci;
- d) assiste i soci nell'applicazione degli impegni contrattuali per il rispetto dei reciproci obblighi e diritti;
- e) svolge funzioni di rappresentanza, difesa e tutela degli interessi dei soci intrattenendo, allo scopo, opportuni contatti con enti, istituzioni, uffici e organi di ogni ordine e grado;
- f) gestisce e sviluppa l'esercizio in comune di sistemi informatici compresa la scelta, la produzione e/o la distribuzione di hardware e software;
- g) promuove e organizza convegni e manifestazioni di interesse comune;
- h) assume dagli enti soci mandati con o senza rappresentanza per l'attuazione di progetti e iniziative d'interesse generale e/o settoriale;
- i) promuove e partecipa ad azioni di partenariato nell'ambito di progetti a valere sul Fondo Sociale Europeo;
- j) concede, anche a terzi non soci, contributi e patrocinio per finalità di valorizzazione, di sviluppo, di miglioramento e di elevazione civica, sempre che siano rispettati i criteri per la mutualità prevalente stabiliti dalla legge.

Oltre alle funzioni che svolge per il CPEL, la società cooperativa deve svolgere anche le funzioni ed i servizi comunali che le sono stati attribuiti dalla legge regionale n. 6/2014 all'art. 4:

- a) formazione degli amministratori e del personale degli enti locali;
- b) consulenza e assistenza tecnica e giuridico-legale, nonché predisposizione di regolamenti tipo e della relativa modulistica;
- c) gestione del servizio di trattamento economico del personale degli enti locali e attività di assistenza previdenziale e giuridica, mediante l'istituzione di un servizio unico in ambito regionale;
- d) attività di riscossione coattiva delle entrate patrimoniali e tributarie degli enti locali e supporto al servizio di accertamento e riscossione volontaria delle entrate”) nonché quelle previste dal suo

stesso Statuto societario.

Il CELVA, ai sensi delle definizioni contenute nel d.lgs. n. 175/2016, nonché ai sensi di quelle da esso espressamente richiamate e contenute nel d.lgs. n. 50/2016, può essere qualificato come società sottoposta a controllo analogo congiunto da parte delle Amministrazioni che vi partecipano in quanto:

- hanno diritto a prendere parte all'Assemblea della cooperativa, quale organo decisionale della società, i rappresentanti di ciascuno degli enti pubblici che vi partecipano in qualità di soci, ognuno dei quali avrà diritto ad un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione nella cooperativa medesima;
- prendono parte all'Assemblea i rappresentanti degli enti locali soci, i quali procedono a nominare i membri del Consiglio di Amministrazione tra i legali rappresentanti degli enti soci;
- non persegue interessi contrari a quelli degli enti pubblici soci in quanto svolge i compiti che le vengono affidati dagli stessi, nonché quelli espressamente affidatigli dal CPEL (i cui membri sono i medesimi del CELVA) e quelli previsti dall'art. 4 legge regionale n. 6/2014.

### **Motivazioni della scelta di mantenimento**

Con riferimento al CELVA, il Comune di Valtournenche ritiene di dover mantenere la partecipazione in tale società in quanto quest'ultima è necessaria ed indispensabile per il perseguimento dei fini istituzionali dell'Ente, benché la stessa società integri il requisito di cui all'art. 20, comma 2, lett. d), del d.lgs. n. 175/2016.

Il CELVA, infatti, come precisato all'art. 5 dello Statuto, è retto e disciplinato secondo il principio della mutualità, senza fini di speculazione privata, e svolge la propria attività mutualistica con l'obiettivo di garantire agli organismi soci la rappresentanza e la tutela degli interessi morali ed economici, nonché l'erogazione di servizi e mezzi tecnici per l'esercizio della loro attività, a condizioni più vantaggiose rispetto al mercato.

Nello specifico il CELVA, secondo quanto disposto all'art. 5, comma 3, dello Statuto citato:

- a) presta ai soci ogni forma di assistenza e consulenza, anche attraverso servizi, con particolare riguardo al settore contrattuale, amministrativo, contabile, legale, sindacale, organizzativo, economico e tecnico;
- b) attua le iniziative e compie le operazioni atte a favorire l'ottimale assetto organizzativo degli enti soci, operando nei rapporti con enti e istituti sia pubblici sia privati, promuovendo in particolare opportune iniziative legislative per il loro sostegno e sviluppo;
- c) promuove la formazione, la qualificazione e l'aggiornamento professionale degli Amministratori e dei dipendenti degli enti soci;
- d) assiste i soci nell'applicazione degli impegni contrattuali per il rispetto dei reciproci obblighi e diritti;
- e) svolge funzioni di rappresentanza, difesa e tutela degli interessi dei soci intrattenendo, allo scopo, opportuni contatti con enti, istituzioni, uffici e organi di ogni ordine e grado;
- f) gestisce e sviluppa l'esercizio in comune di sistemi informatici compresa la scelta, la produzione e/o la distribuzione di hardware e software;
- g) promuove e organizza convegni e manifestazioni di interesse comune;
- h) assume dagli enti soci mandati con o senza rappresentanza per l'attuazione di progetti e iniziative d'interesse generale e/o settoriale;
- i) promuove e partecipa ad azioni di partenariato nell'ambito di progetti a valere sul Fondo Sociale Europeo;
- j) concede, anche a terzi non soci, contributi e patrocinio per finalità di valorizzazione, di sviluppo, di miglioramento e di elevazione civica, sempre che siano rispettati i criteri per la mutualità prevalente stabiliti dalla legge

Tali attività, peraltro, integrano quelle espressamente indicate all'art. 4, comma 2, lett. d) del d.lgs. n. 175/2016.

Inoltre, la legge regionale 5 agosto 2014, n. 6, recante "Nuova disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali e soppressione delle Comunità montane", all'articolo 4 (Funzioni e servizi

comunali gestiti in forma associata per il tramite del CELVA), stabilisce che i Comuni esercitano in forma associata, per il tramite del Consorzio degli enti locali della Valle d'Aosta (CELVA), le funzioni e i servizi comunali relativi ai seguenti ambiti di attività:

- a) formazione degli amministratori e del personale degli enti locali;
- b) consulenza e assistenza tecnica e giuridico-legale, nonché predisposizione di regolamenti tipo e della relativa modulistica;
- c) gestione del servizio di trattamento economico del personale degli enti locali e attività di assistenza previdenziale e giuridica, mediante l'istituzione di un servizio unico in ambito regionale;
- d) attività di riscossione coattiva delle entrate patrimoniali e tributarie degli enti locali e supporto al servizio di accertamento e riscossione volontaria delle entrate.

Dall'analisi di quanto sopra esposto emerge, quindi, che l'attività della società CELVA soc. coop. risulta necessaria al Comune di Valtournenche per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, alla luce delle delineate attività svolte, integranti i precetti di cui all'art. 4, comma 2 del d.lgs. n. 175/2016" ed è intenzione dell'ente mantenere la propria quota societaria nel Consorzio degli Enti Locali della Valle d'Aosta Soc. Coop.

## 2. IN.VA S.p.a.

Il Comune di Valtournenche ha approvato l'adesione ad IN.VA S.p.a mediante l'acquisto dal Comune di Aosta, a seguito di accordi intercorsi tra gli enti soci nell'ambito del CELVA, di 500 quote del valore nominale di un euro ciascuna, corrispondente in termini percentuali allo 0,0098% del capitale societario.

L'IN.VA. S.p.A. è una società "in house" di proprietà della Regione Autonoma Valle d'Aosta, dell'Azienda USL Valle d'Aosta, del Comune di Aosta e degli altri Comuni della Valle, delle Unités des Communes valdôtaines e di altri soggetti pubblici, che opera nel settore ICT (Information and Communication Technology), progetta e realizza sistemi informativi per i propri azionisti.

La società è al servizio dei soci, ai quali eroga servizi tecnologici e servizi al cittadino, cercando quanto più possibile di replicare soluzioni compatibili e condivise.

Ha maturato, nel corso del tempo, una buona conoscenza delle esigenze e delle logiche di trasformazione dei propri clienti nel settore pubblico, oltre a competenze negli ambiti organizzativi, progettuali, implementativi e gestionali dei sistemi informativi pubblici e dei nuovi servizi al cittadino, anche e soprattutto in ambito socio-sanitario.

Negli ultimi anni ha potenziato la propria offerta nella progettazione e realizzazione di sistemi informativi; nell'assistenza e gestione di reti, apparecchiature e infrastrutture tecnologiche; nella gestione dei programmi complessi e nella predisposizione di interventi di consulenza direzionale, oltre che nella manutenzione dei sistemi informatici e nell'erogazione di servizi innovativi al cittadino.

IN.VA. S.p.A. si è costituita in data 22.12.1988 su iniziativa della Regione Autonoma Valle d'Aosta attraverso la Legge Regionale n. 81 del 17/08/1987, per sostenere lo sviluppo dell'informatica sul territorio valdostano fornendo servizi di IT alla Pubblica Amministrazione e ad altre realtà private.

Con le modifiche introdotte dalla successiva Legge Regionale n. 16 del 12/07/1996, sono entrati nell'azionariato il Comune di Aosta e l'Unità Sanitaria Locale della Valle d'Aosta.

All'inizio del 2007, inoltre, ha vissuto una importante svolta dettata dal mutato quadro normativo di riferimento, diventando una società organizzata secondo il modello denominato "in house providing" (capitale sociale di Euro 5.100.000,00), con conseguente cambiamento dell'assetto societario.

A seguito di quanto previsto dalla Legge Regionale n. 8 del 08/04/2013, gli Enti locali valdostani, gli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione, le società interamente partecipate, anche indirettamente, dalla Regione o da enti locali valdostani, sono entrati nell'azionariato dell'Azienda acquistando azioni cedute dal Comune di Aosta e dall'Ausl.

Dall'anno 2014 IN.VA. S.p.A. è Centrale Unica di Committenza (CUC), con il compito di effettuare le gare per conto dei Comuni aderenti in un'ottica di centralizzazione degli appalti.

La Centrale Unica di Committenza Regionale rappresenta infatti uno strumento a disposizione della Pubblica Amministrazione Valdostana per semplificare le procedure di acquisizione di servizi e forniture, promuovendo la pianificazione dei fabbisogni, gli acquisti tramite negozi elettronici, e, ove non risulti conveniente centralizzare, supportando gli Enti, singolarmente o in forma aggregata, mettendo loro a disposizione una piattaforma di eProcurement per effettuare i propri acquisti sul MEVA (Mercato Elettronico Valdostano).

Le attività svolte da IN.VA. S.p.A. costituiscono servizi di interesse generale; in particolare rientrano nell'oggetto della Società la fornitura di servizi e prestazioni informatiche, nonché ogni attività a tali servizi connessa quali ad esempio:

- a) la creazione e la conduzione di progetti per l'introduzione e l'utilizzo della tecnologia della informazione e della comunicazione (ICT);
- b) l'individuazione delle tecniche di gestione più adatte al raggiungimento di obiettivi specifici indicati dai Soci stessi, in un quadro di costi/benefici controllabile;

- c) l'individuazione di nuove tecnologie finalizzate ad accrescere il valore dell'azienda e per renderle fruibili e al servizio dei cittadini, valorizzando gli investimenti già effettuati, valutando gli investimenti e i ritorni per quelli ancora da effettuare;
- d) l'impostazione e lo svolgimento di gare pubbliche a seguito di preciso incarico pubblico per il reperimento di contraenti privati destinati a realizzare i progetti individuati, ove non affidati ad altre articolazioni della attuale IN.VA. S.p.A.;
- e) il controllo delle forniture e dei livelli di servizio prestati da terzi ai propri Soci, nell'ambito di tutti i contratti la cui fornitura sia ritenuta particolarmente complessa, allo scopo di identificarne gli impatti operativo-gestionali, di migliorare l'operatività delle innovazioni previste, di monitorare i livelli di servizio di tutte le prestazioni erogate dagli enti, di valutare la persistenza nel tempo degli aspetti costi/prestazioni, anche tenendo conto delle novità del mercato;
- f) l'assistenza e la consulenza ai Soci nella definizione dello sviluppo dei propri piani strategici in ambito della tecnologia dell'informazione e della comunicazione.

### **Motivazioni della scelta di mantenimento**

Con riferimento all' IN.VA. S.p.A., il Comune di Valtournenche ritiene di dover mantenere la partecipazione in tale società in quanto quest'ultima risulta strettamente necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente.

In relazione alle finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione della partecipazione nell' IN.VA. S.p.A., si ritiene che la stessa rientri nelle previsioni di cui all'articolo 4 del d.lgs. n. 175/2016 (T.U.S.P.) in quanto:

- L'articolo 3 comma 1 lettera a della Legge regionale 17 agosto 1987 n. 81, con la quale si promuoveva la Costituzione di una Società per azioni nel settore dello sviluppo dell'informatica, prevedeva che "le attività di sviluppo, conduzione e gestione del sistema informativo del settore pubblico regionale costituiscono servizi di interesse generale", conformemente a quanto previsto alla lettera a comma 2 articolo 4 del T.U.S.P.;
- La stessa previsione risulta confermata nell'articolo 2 dello Statuto sociale della IN.VA.S.p.A.;
- L'articolo 2 dello Statuto sociale della società IN.VA. S.p.A. recita:
  - a) La Società ha natura di "in house", sotto la direzione ed il coordinamento della Regione autonoma Valle d'Aosta e ha come oggetto sociale la realizzazione e la gestione del sistema informatico dei soci. Tali attività di sviluppo, conduzione e gestione del sistema informatico del settore pubblico regionale costituiscono servizi di interesse generale;
  - b) Lo svolgimento delle funzioni di centrale unica di committenza regionale ai sensi della Legge n. 296/2006 (Legge finanziaria 2007).

In particolare rientrano nell'oggetto della Società la fornitura di servizi e prestazioni informatiche, nonché ogni attività a tali servizi connessa quali ad esempio:

- la creazione e la conduzione di progetti per l'introduzione e l'utilizzo della tecnologia della informazione e della comunicazione (ICT);
- l'individuazione delle tecniche di gestione più adatte al raggiungimento di obiettivi specifici indicati dai Soci stessi, in un quadro di costi/benefici controllabile;
- l'individuazione di nuove tecnologie finalizzate ad accrescere il valore dell'azienda e per renderle fruibili e al servizio dei cittadini, valorizzando gli investimenti già effettuati, valutando gli investimenti e i ritorni per quelli ancora da effettuare;
- l'impostazione e lo svolgimento di gare pubbliche a seguito di preciso incarico pubblico per il reperimento di contraenti privati destinati a realizzare i progetti individuati, ove non affidati ad altre articolazioni della attuale IN.VA. S.p.A.;
- il controllo delle forniture e dei livelli di servizio prestati da terzi ai propri Soci, nell'ambito di tutti i contratti la cui fornitura sia ritenuta particolarmente complessa, allo scopo di identificarne gli impatti operativo-gestionali, di migliorare l'operatività delle innovazioni previste, di

monitorare i livelli di servizio di tutte le prestazioni erogate dagli enti, di valutare la persistenza nel tempo degli aspetti costi/prestazioni, anche tenendo conto delle novità del mercato;

- l'assistenza e la consulenza ai Soci nella definizione dello sviluppo dei propri piani strategici in ambito della tecnologia dell'informazione e della comunicazione.

Tutte queste attività integrano quelle espressamente indicate all'art. 4, comma 2, lett. d) e lett. e) del T.U.S.P., di autoproduzione di beni e servizi strumentali agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nonché lo svolgimento di servizi di committenza.

Gli elementi di cui sopra e le informazioni citate in premessa dimostrano pertanto che la società IN.VA. S.p.A. svolge attività strettamente necessarie all'Ente in quanto la tipologia dei servizi erogati/gestiti dalla stessa rientra nelle finalità istituzionali dell'Ente, rispettando i precetti di cui all'art. 4, comma 2 del d.lgs. n. 175/2016 (T.U.S.P.).

### 3. Cervino S.p.a.

#### Attività svolta dalla CERVINO

Con riferimento alla Cervino S.P.A., il Comune di Valtournenche ritiene di dover mantenere la partecipazione in tale società in quanto quest'ultima è necessaria ed indispensabile per il perseguimento dei fini istituzionali dell'Ente.

“La società gestisce gli impianti di risalita nei comprensori di Breuil-Cervinia e Valtournenche, di Torgnon e Chamois. In forza della convenzione siglata con la società Zermatt Bergbahnen AG, che regola la gestione degli skipass internazionali, il comprensorio Breuil-Cervinia Valtournenche è collegato sci ai piedi con il comprensorio di Zermatt.” Il Comune di Valtournenche ha deliberato l'acquisto della partecipazione nella società Cime Bianche S.p.a. costituita in data 22/06/1967. Ai sensi di legge e di statuto, è poi stata perfezionata la fusione fra la Cervino S.p.a. e la Cime Bianche S.p.a. mediante incorporazione della seconda società nella prima, con effetto giuridico dal 1° maggio 2012. La società svolge le seguenti attività:

- la costruzione e l'esercizio di piste di sci, di impianti di neve artificiale, di paravalanghe, di impianti per il distacco valanghe e, in genere, di strutture funzionalmente connesse all'esercizio degli sport invernali;
- la costruzione di strade e/o l'ampliamento di quelle esistenti;
- l'esecuzione di lavori e servizi edili e impiantistici in genere per conto proprio e di terzi, compresi enti pubblici territoriali;
- la gestione di attività di servizio di natura consortile, comunale e intercomunale nei settori idrico, ambientale, energetico e dei trasporti;
- l'organizzazione e l'esercizio di servizi automobilistici in proprio e mediante accordi con altri enti similari;
- la costruzione, l'esercizio di alberghi, di punti di ristoro, nonché di strutture ricettive adatte per tutti gli sport in alta montagna, e la loro vendita;
- ogni altra forma di attività che miri allo sfruttamento delle bellezze naturali del luogo ed attiri verso di esso il pubblico affinché possa ammirarle e giovarsene.
- La società ha, altresì, per oggetto:
- la diffusione dell'immagine della Valle del Cervino nei suoi aspetti economici, sociali e ambientali, sia a livello nazionale sia a livello internazionale, mediante la promozione e l'attuazione di iniziative culturali, turistiche, sportive e di marketing, il tutto al fine di favorire lo sviluppo delle attività economiche ivi operanti. A tal fine, la società curerà l'organizzazione e la gestione, sia in Italia sia all'estero, di ogni tipo di evento, nonché di ogni iniziativa pubblicitaria e/o promozionale, per conto proprio ovvero per conto altrui, potendo partecipare ad attività consimili realizzate da terzi;
- l'acquisto, la vendita, la gestione, l'affitto di beni immobili strumentali e non;
- la prestazione di servizi tecnici, amministrativi, organizzativi e commerciali a imprese o gruppi di imprese operanti nel settore turistico o in settori ad esso collegati, nonché la realizzazione di strutture destinate alla nascita di nuove iniziative imprenditoriali nel settore turistico o in settori a esso collegati.

Dall'analisi di quanto sopra esposto emerge, quindi, che l'attività della società Cervino S.p.A. risulta necessaria al Comune di Valtournenche per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, alla luce delle delineate attività svolte, integranti i precetti di cui all'art. 4, comma 2 del d.lgs. n. 175/2016”.